

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Al fine di attuare una semplificazione della fatturazione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni la Finanziaria 2008 ha introdotto **l'obbligo di utilizzazione della fattura elettronica**.

Con detta novità il Legislatore, "recependo" il progetto comunitario c.d. "i2010", si propone di automatizzare i flussi informativi tra i **fornitori e la Pubblica Amministrazione, sostituendo i documenti cartacei con documenti informatici**.

Il calendario dell'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 31 marzo prossimo. Decorsi **3 mesi** da tali date le stesse **non potranno procedere ad alcun pagamento**, anche parziale, fino all'invio della fattura elettronica

La gestione del sistema è stata affidata all'Agenzia delle Entrate che a tal fine "*si avvale della SOGEI ... quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio*" (c.d. SDI).

#### CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica va inviata al SDI (Sistema di interscambio) in **formato XML** (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni / codici eseguibili "*tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati*", **sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale**.

In particolare nella fattura va riportato, quale dato obbligatorio, il **codice dell'Ufficio destinatario** della fattura elettronica, il **codice CUP** ( **Codice Unico di Progetto** , in caso di opere pubbliche ) e il **codice CIG** ( **Codice Identificativo di Gara** ) attribuiti all'operazione.

La Pubblica Amministrazione provvede ad indentificare con un **apposito codice** gli uffici incaricati alla **ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio** e ne cura la pubblicazione / aggiornamento nell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)** consultabile sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Una volta ricevuti i Codici Univoci degli uffici, ciascuna Pubblica Amministrazione deve comunicarli ai propri fornitori i quali sono tenuti a riportarli direttamente nelle fatture emesse.

#### MODALITÀ DI EMISSIONE/TRASMISSIONE

Come sopra accennato, la fattura elettronica consiste in un documento informatico **in formato XML**, sottoscritto con **firma elettronica qualificata o digitale**.

Dopo aver predisposto la fattura in formato elettronico la stessa va **inoltrata al SDI** ( Sistema Di Interscambio ) il quale assegna un identificativo ed effettua una serie di controlli sul documento.

In caso di **esito positivo** la fattura viene **inviata alla Pubblica Amministrazione destinataria**. Se la trasmissione è **andata a buon fine**, al soggetto trasmittente è inviata una **ricevuta di consegna**. In caso contrario il SDI invia una **notifica di "mancata consegna"**. La Pubblica Amministrazione destinataria **invia al SDI una notifica di riconoscimento / rifiuto** della fattura ricevuta. Tale notifica è **inviata al soggetto trasmittente**.

La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 2, comma 4, DM n. 55/2013, si considera inviata elettronicamente, ex art. 21, comma 1, DPR n. 633/72, e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni "*solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna ... da parte del Sistema di interscambio*".

## CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Le regole generali in ambito IVA prevedono che le **fatture elettroniche vanno** conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni contenute in un apposito DM, mentre quelle create **in formato elettronico** e quelle cartacee **possono** essere conservate elettronicamente.

La Finanziaria 2008 prevede espressamente **l'obbligo di conservare in modalità elettronica** le **N.B** fatture elettroniche **emesse nei confronti della Pubblica amministrazione**, sia per l'emittente che per il destinatario delle stesse.

Preme sottolineare che, in base alla nuova disciplina, il processo di archiviazione va effettuato **entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

## VOLUNTARY DISCLOSURE – TUTTO PRONTO PER ADERIRE

Come anticipato dal direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso dell'incontro del 29 gennaio con la stampa specializzata, il 30 gennaio è **stato pubblicato sul sito dell'Agenzia il modello definitivo** con le relative istruzioni per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (Voluntary disclosure) introdotta dalla Legge n. 186/2014. E' pronto anche il software di compilazione. Possono presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure **tutti i contribuenti che detengono attività e beni all'estero e hanno omesso di dichiararli al fisco**, per sanare le relative violazioni dichiarative. La procedura deve riguardare tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero. Possono, inoltre, presentare richiesta di adesione alla voluntary disclosure **anche tutti gli altri contribuenti per sanare eventuali violazioni dichiarative**. L'emersione può interessare solo **le violazioni commesse prima del 30 settembre 2014**, a patto che l'autore della violazione non abbia già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento. Il modello deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 30 settembre 2015**. Il contribuente che aderisce alla collaborazione volontaria beneficia di una riduzione fino alla metà delle sanzioni legate all'omessa compilazione del quadro RW ed è escluso dalla punibilità per diverse tipologie di reati.

## LETTERE DI INTENTO – DAL 12 FEBBRAIO SI APPLICA IL NUOVO REGIME

**Dal 12 febbraio**, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa alle lettere d'intento prevista dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). A tale data, infatti, terminerà il periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2015 all'11 febbraio 2015. In base alla nuova disciplina, la fattura può essere emessa senza Iva solo dopo che il fornitore del bene (o il prestatore di servizio) **abbia ricevuto dall'esportatore abituale la lettera d'intento e la ricevuta di invio alle Entrate del nuovo modello "DI" e abbia riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate**. Il fornitore dovrà poi riepilogare a consuntivo nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute, sia con il metodo vecchio che con quello nuovo.

## CERTIFICAZIONE UNICA – ENTRO IL 9 MARZO CON ECCEZIONI

**Per l'Agenzia, non sussistono motivi per una proroga del termine di trasmissione telematica del modello CU, che resta fissato al 9 marzo 2015**. Tuttavia, per semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti. Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente **redditi non dichiarabili mediante il modello 730** (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) **possono essere inviate anche dopo questa data**, senza applicazione di sanzioni.

## BILANCI 2015 – NUOVA NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO Xbrl

Il formato Xbrl anche per la nota integrativa è obbligatorio **solo per i bilanci approvati dopo il 3 marzo 2015**. Per i bilanci approvati prima di tale data, invece, la nota integrativa potrà essere ancora in formato Pdf, anche se poi vengono depositati in data successiva al 3 marzo. A stabilirlo è stata l'Associazione Xbrl Italia nella riunione del consiglio direttivo tenutasi lo scorso 16 febbraio, dissolvendo in tal modo i numerosi dubbi sorti in merito alla data di entrata in vigore della novità ed accogliendo la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 19.12.2014, infatti, affermava solo che "a decorrere dal 3 marzo 2015", l'obbligo di presentazione nel formato elettronico elaborabile Xbrl "è assolto esclusivamente nel

rispetto delle nuove tassonomie", non chiarendo però se la data del 3 marzo dovesse intendersi come data di deposito o come data di approvazione del bilancio d'esercizio. La decisione dell'Associazione Xbrl Italia soddisfa i commercialisti.

### 730 \_ REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO

---

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2015, sono stati individuati i destinatari, le modalità e le tempistiche per l'accesso, a partire dal prossimo 15 aprile, al modello 730 precompilato da parte di contribuenti, datori di lavoro, Caf e intermediari. Il provvedimento recepisce anche le osservazioni del Garante della privacy in merito alle regole a tutela della Privacy fissate lo scorso venerdì 20 febbraio: in particolare, sostituti d'imposta, Caf ed intermediari abilitati dovranno trasmettere alle Entrate **un elenco dei contribuenti per i quali hanno acquisito la delega** a scaricare la dichiarazione, istituire un **registro cronologico delle deleghe**, nominare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe e rispondere via posta elettronica certificata entro 48 ore alla richiesta di documentazione in caso di controlli a campione; il Garante ha anche fissato al 10 novembre il termine massimo oltre il quale non sarà più possibile richiedere la dichiarazione; l'accesso ai modelli dovrà esser preceduto dalla digitazione di un codice di sicurezza. Ottenuto tale via libera dal Garante, l'Agenzia ha quindi fissato, col provvedimento di ieri, le modalità tecniche che consentiranno di accedere alla dichiarazione nel rispetto degli stringenti standard a tutela della privacy. I cittadini che decideranno di gestire in autonomia la propria dichiarazione potranno entrare nell'area autenticata sul sito dell'Agenzia sia con username e password Fisconline sia, in alternativa, con le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps. Quest'anno, ad eccezione di alcuni casi particolari, sono destinatari del 730 precompilato i dipendenti ed i pensionati che hanno presentato per il 2013 il modello 730 o il modello Unico (con le caratteristiche del 730) e per i quali il sostituto d'imposta ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015. La sicurezza dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate è garantita dalla loro cifratura mediante meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO – STOP SE ARRIVA L'AVVISO BONARIO

---

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in una risposta resa nel corso di un question time, ha precisato che il ricorso al ravvedimento operoso delle somme ancora non versate **non è possibile se nel frattempo è giunto l'avviso bonario**. In particolare, era stato chiesto al Mef di chiarire se la notifica dell'avviso bonario ad un contribuente - che ha già avviato spontaneamente la regolarizzazione della violazione - possa ostacolare il ravvedimento per le somme ancora dovute. Il Ministero ha ricordato che gli esiti del controllo automatizzato e formale rappresentano un ostacolo alla possibilità di avvalersi dell'istituto, con la conseguente possibilità di sanare soltanto eventuali altre violazioni non contestate negli atti notificati. Restano, comunque, salvi gli effetti del ravvedimento già eseguito, nel senso che la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento intervenuta successivamente non pregiudica la regolarizzazione già eseguita. Dal tenore letterale della risposta, sembra, quindi, emergere che il ricevimento dell'avviso bonario costituisce causa ostativa per il proseguimento del ravvedimento e, pertanto, il ravvedimento deve essere sospeso, fatti salvi gli effetti della regolarizzazione già eseguita. La pretesa erariale riguarderà le somme non ancora corrisposte, mentre le precedenti risultano ormai regolarizzate.

### RATEAZIONI EQUITALIA – NUOVA DOMANDA PER CHI E' DECADUTO

---

Il Decreto Milleproroghe, di recente convertito nella legge n. 11/2015, ha previsto una nuova possibilità di accedere ad un piano di rateazione dei debiti tributari per coloro che, **alla data del 31.12.2014, sono già decaduti da un precedente piano di rateazione**. Il nuovo piano di rateazione può avere un massimo di 72 rate e non è prorogabile: **il mancato pagamento di 2 rate**, anche non consecutive, determina la decadenza. La riapertura dei termini è stata disposta con una modifica all'art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 (decreto Renzi), che aveva già disposto un'analoga possibilità per i contribuenti che erano decaduti da un precedente piano di rateazione al 22.06.2013 e che presentavano richiesta entro il 31.07.2014. Proprio a seguito della novità introdotta dal Decreto Milleproroghe, Equitalia ha pubblicato **sul proprio sito un fac-simile di istanza** per chiedere la nuova dilazione

### NOVITA' LAVORO

---

### JOBS ACT – RAPPORTI DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI

---

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il Decreto Legislativo recante **“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”**.

Tale decreto è **in vigore dal 7 marzo 2015**.

La nuova disciplina in materia di licenziamento riguarda i lavoratori con qualifica di **operaio, impiegato e quadro assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data del 7 marzo 2015**

Preme evidenziare che, in sede di approvazione definitiva del suddetto decreto legislativo,

- è stata introdotta la previsione secondo la quale le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applicano **anche** in caso di **conversione di contratti a tempo determinato o apprendistato** in contratto a tempo indeterminato, avvenuta successivamente al 7 marzo 2015;
- è stata confermata l'applicabilità della disciplina prevista dal decreto in esame **anche** ai casi di **licenziamento collettivo** (artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991), qualora gli stessi risultino intimati senza l'osservanza della forma scritta.

Nelle seguenti tabelle si illustrano gli effetti della nuova disciplina in relazione alle diverse tipologie di licenziamento.

*Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale*

	<b>LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E INTIMATO IN FORMA ORALE</b>	
	<b>Assunti prima del 7 marzo 2015</b>	<b>Assunti dal 7 marzo 2015</b>
<b>Azienda con meno di 15 dipendenti</b>	Reintegrazione e riconoscimento di un risarcimento pari alla retribuzione maturata dalla data del provvedimento espulsivo e fino alla data della ripresa lavorativa.	Reintegrazione e riconoscimento di un risarcimento pari alla retribuzione maturata dalla data del provvedimento espulsivo e fino alla data della ripresa lavorativa.
<b>Azienda con più di 15 dipendenti</b>	Reintegrazione e riconoscimento di un risarcimento pari alla retribuzione maturata dalla data del provvedimento espulsivo e fino alla data della ripresa lavorativa.	Reintegrazione e riconoscimento di un risarcimento pari alla retribuzione maturata dalla data del provvedimento espulsivo e fino alla data della ripresa lavorativa.

*Licenziamento per giustificato motivo, giusta causa e licenziamento “economico”*

	<b>LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO, GIUSTA CAUSA O “ECONOMICO”</b>	
	<b>Assunti prima del 7 marzo 2015</b>	<b>Assunti dal 7 marzo 2015</b>
<b>Azienda con meno di 15 dipendenti</b>	Assenza di reintegra e risarcimento da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità.	Assenza di reintegra e risarcimento da un minimo di 1 a un massimo di 6 mensilità in funzione dell'anzianità di servizio.
		Applicazione della nuova disciplina prevista dal Jobs Act in caso di superamento della soglia occupazionale di 15 dipendenti.
<b>Azienda con più di 15 dipendenti</b>	Assenza di reintegra e risarcimento da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità. In presenza di “manifesta insussistenza della causa”, reintegra e risarcimento pari ad un massimo di 12 mensilità.	Assenza di reintegra e risarcimento del danno di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale. La somma va da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità.

*Licenziamento caratterizzato da vizi formali e procedurali*

	<b>LICENZIAMENTO CARATTERIZZATO DA VIZI FORMALI E PROCEDURALI</b>	
	<b>Assunti prima del 7 marzo 2015</b>	<b>Assunti dal 7 marzo 2015</b>
<b>Azienda con meno di 15 dipendenti</b>	Assenza di reintegra e risarcimento da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità.	Assenza di reintegra e risarcimento da un minimo di 1 a un massimo di 6 mensilità in funzione dell'anzianità di servizio. Applicazione della nuova disciplina prevista dal Jobs Act in caso di superamento della soglia occupazionale di 15 dipendenti.
<b>Azienda con più di 15 dipendenti</b>	Assenza di reintegra e risarcimento del danno da un minimo di 6 a un massimo di 12 mensilità.	Assenza di reintegra e risarcimento del danno di importo pari a 1 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale. La somma va da un minimo di 2 ad un massimo di 12 mensilità.

**Revoca del licenziamento**

La disciplina in materia di revoca del licenziamento contenuta nell'art. 5 del decreto legislativo in esame non innova quanto già stabilito dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970 così come modificato dalla Legge 92/2012. Tale disciplina prevede la possibilità per il datore di lavoro di far cadere nel nulla il provvedimento espulsivo con l'effetto che lo stesso risulterà come mai comminato.

Al fine dell'operatività di tale scelta, sarà necessario che la revoca intervenga successivamente alla comminatoria del licenziamento ma entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione da parte del prestatore.

**Sistema tripartito di conciliazione**

	<b>Assunti prima del 7 marzo 2015</b>	<b>Assunti dal 7 marzo 2015</b>	<b>Momento di applicazione</b>
<b>Conciliazione FACOLTATIVA ex Legge n. 183/2014 e</b>	Non applicabile	Applicabile ai dipendenti neoassunti di aziende con un numero di prestatori superiore a	Dopo aver comminato il licenziamento ed entro 60 giorni dalla sua comunicazione al lavoratore
<b>Decreto Attuativo</b>		15, nonché a tutti i lavoratori di aziende che con una nuova assunzione superino il limite di 15	
<b>Conciliazione OBBLIGATORI A ex Legge n. 92/2012</b>	Applicabile ai lavoratori di aziende con un numero di prestatori superiore a 15 e solo in caso di licenziamento per motivo economico	Non applicabile	Prima del licenziamento, ossia al momento di comunicazione dell'intenzione di procedere allo stesso.
<b>Conciliazione VOLONTARIA ex Legge n. 183/2010</b>	Applicabile a tutti i lavoratori indipendentemente dalla base occupazionale	Applicabile a tutti i lavoratori indipendentemente dalla base occupazionale	Prima dell'avvio di qualsiasi controversia relativa al rapporto di lavoro.

## SOSTITUTI D'IMPOSTA – CREDITI DA CONGUAGLIO IN F 24

---

L'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2014, il decreto semplificazioni fiscali, per una maggiore trasparenza nei rapporti tra sostituto d'imposta ed amministrazione finanziaria, ha stabilito che, da quest'anno, **i crediti derivanti da versamenti in eccesso e quelli derivanti da rimborsi di 730** devono essere utilizzati attraverso il meccanismo della compensazione esterna prevista dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Non potranno più, quindi, essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito (con conseguente versamento delle ritenute dovute al netto del credito), ma **andranno esposti nel modello F24** nella dedicata colonna degli importi a credito. Le nuove regole, applicandosi dalle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, interesseranno il modello F24 riferito a 01/2015 da presentare entro il 16 febbraio. Si attendono, quindi, i codici tributo da poter utilizzare.

## CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti – NUOVO AUMENTO

---

Con la Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015, l'Inps ha aggiornato i livelli di contribuzione dovuti per l'anno 2015 da parte di artigiani e commercianti. Si deve ricordare, infatti, che, per effetto del decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011), la contribuzione è ulteriormente incrementata di 0,45 punti percentuali rispetto alle aliquote vigenti alla fine del 2013, **raggiungendo il 22,65% per gli artigiani e il 22,74% per i commercianti**. L'aumento sarà effettuato – in egual misura - ogni anno fino a raggiungere il 24% nel 2018. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% nei confronti degli autonomi con più di 65 anni di età, già titolari di pensione a carico dell'istituto. Resta fermo, per i commercianti, il versamento aggiuntivo dello 0,09% in più rispetto agli artigiani per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni l'aliquota è ridotta di 3 punti percentuali.

## NUOVO REGIME FORFETARIO – DOMANDA PER LE AGEVOLAZIONI INPS

---

L'Inps, con la circolare n. 29 del 10 febbraio, è intervenuta a chiarire le modalità di opzione per il regime contributivo agevolato riservato ai soggetti che adotteranno il nuovo regime fiscale forfetario introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). In base a quanto previsto dalla legge 190/2014, infatti, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno aderito **al nuovo regime fiscale agevolato** possono optare anche per le agevolazioni di carattere previdenziale. In tal caso, la contribuzione dovuta alle Gestioni Artigiani e Commercianti avviene in percentuale rispetto al reddito forfetario, **senza applicazione del livello minimo imponibile** previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 233/1990. A seguito dell'opzione il contribuente non è, dunque, obbligato a versare la quota fissa e i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di **apposita dichiarazione che il contribuente deve presentare all'Inps**

## CREDITO DI IMPOSTA PER ASSUNZIONI ALTAMENTE QUALIFICATE

---

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015 sono stati stabiliti modalità e termini per fruire, tramite compensazione in F24, del credito d'imposta per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato** (art. 24 del D.L. n. 83/2012). L'agevolazione, rivolta a tutti i titolari di redditi di impresa, consiste in un **credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno** dalla data di assunzione di lavoratori in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Con la Risoluzione n. 18/E/2015, sempre del 16 febbraio, è stato anche istituito il codice tributo (6847) per portare in compensazione il credito d'imposta in F24, esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia, pena lo scarto dell'operazione

## I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA NON AUMENTANO

---

La conversione in legge del Decreto Milleproroghe **blocca le aliquote contributive alla Gestione Separata Inps per il 2015**, sterilizzando l'aumento di tre punti percentuali che sarebbe scattato da quest'anno. Così l'aliquota per il 2015 **resterà al 27,72%** (27% per i contributi e 0,72% per indennità di maternità), per poi salire al 28,72% nel 2016 e arrivare al 29,72% nel 2017. Viene sterilizzato anche l'aumento delle accise sui carburanti, parte degli introiti che deriveranno dalla voluntary disclosure serviranno a coprire i mancati incassi. Inoltre, viene posticipata di un anno – e quindi al momento della dichiarazione relativa all'Iva dovuta per il 2016 – l'abrogazione della comunicazione annuale dati Iva e viene eliminato il raddoppio dei termini

per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary disclosure prevista dalla legge 186/2014, con riferimento ai Paesi black list che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni

## SCADENZE

<b><i>Lunedì 9 marzo</i></b>	
<b>CERTIFICAZIONE UNICA 2015</b>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2015 relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;</li> <li>• ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.</li> </ul> <p>Tramite il quadro CT va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per l'invio dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2015 (l'adempimento riguarda coloro che non hanno già inviato l'indirizzo nel 2014 o che devono variare dati già comunicati).</p>
<b><i>Lunedì 16 marzo</i></b>	
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali).</p> <p>Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.</p>
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	<p>Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li> <li>• € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li> </ul>
<b><i>Mercoledì 25 marzo</i></b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).</p>
<b><i>Martedì 31 marzo</i></b>	
<b>ENASARCO VERSAMENTO FIR</b>	<p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p>

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà marzo 2014*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*